

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2025/26

CCNI Utilizzi e assegnazioni provvisorie 2025/26 – 2027/28 del 10 luglio 2025

DOMANDE DAL 14 LUGLIO AL 25 LUGLIO 2025



CISL
SCUOLA

Legenda	Simboli
Novità	
Nota Bene	
Attenzione	



La Cisl Scuola insieme alle altre Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 10 luglio 2025 ha siglato l'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del Personale Docenti, Ata ed educativo per il triennio 2025/26 – 2027/28.

L'Ipotesi di CCNI riprende, in diversi casi ampliandoli, i risultati conseguiti con la recente ipotesi di CCNI sulla mobilità, in particolare per quanto riguarda le deroghe previste a favore del personale che, in forza di norma di legge, non potrebbe partecipare alle operazioni.

Ancora una volta, quindi, lo strumento contrattuale si dimostra il mezzo migliore per assicurare agli interessati le migliori condizioni di servizio.

Di seguito, una sintesi delle disposizioni contenute nell'ipotesi del CCNI, a partire dalle parti in comune.

ARGOMENTI COMUNI AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA

ARTICOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il CCNI avrà una vigenza triennale e interesserà gli a.s. 2025/26-2027/28. È comunque prevista la possibilità di aprire il confronto negoziale a seguito di eventuali provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione oppure per atti che producono effetti sulle materie disciplinate dal CCNI (esempio nuove figure ATA).

Continua ad essere valorizzata la possibilità sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria in altri insegnamenti rispetto a quello di titolarità, anche in gradi diversi di istruzione; in questo caso l'Usr stipulerà con l'interessato un contratto di lavoro per il nuovo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante con il passaggio di ruolo. Il medesimo trattamento è riservato agli assistenti amministrativi che saranno utilizzati, attraverso le apposite procedure, come DSGA.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale **docente, educativo** (allegato 2) e **ATA** (allegato 4) è formulata dalle istituzioni scolastiche in cui il personale presta servizio; nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con quello di servizio sarà comunque competenza di quest'ultima provvedere alla valutazione dei titoli anche acquisendo eventualmente dall'Istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.

Per il personale in esubero la valutazione dei titoli è, invece, formulata dagli Ambiti territoriali.

Per i docenti di religione cattolica, infine, la valutazione è a carico degli Uffici scolastici regionali.

La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti **entro il termine previsto per la presentazione delle domande** di utilizzo e assegnazione con le seguenti precisazioni:

- Nei titoli di servizio si valuta anche l'anno scolastico in corso;
- Il punteggio per il comune di residenza dei familiari è attribuito a condizione

che i medesimi vi risiedano con iscrizione anagrafica anteriore di almeno 3 mesi rispetto al **termine finale** stabilito per la presentazione (si prescinde da tale requisito in caso di figli nati nei 3 mesi antecedenti);

- L'età dei figli è riferita al 31/12 dell'anno in cui si effettuano le operazioni;
- In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggior anzianità anagrafica;
- **Per i docenti**, per l'attribuzione del punteggio relativo alla continuità didattica, si prescinde dalla maturazione del triennio; entro il triennio la continuità viene valutata 4 punti per ogni anno di servizio, 5 punti per gli ulteriori 2 anni e 6 punti per quelli oltre il quinto anno;
- **Per i docenti di religione cattolica** il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall'Ufficio scolastico regionale competente;
- **Per il Personale ATA** l'espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla nota 3 dell'allegato 4, è sostituita dall'espressione "servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile".

Per le assegnazioni provvisorie la valutazione dei titoli in base all'allegato 3 (personale docente ed educativo) e all'allegato 5 (Personale ATA) è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine finale previsto per le presentazioni delle domande.

Personale interessato da rettifiche apportate alle operazioni di mobilità.

Tale personale è riammesso nei termini per la presentazione delle domande entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica.

Province che hanno modificato l'assetto territoriale e amministrativo

Il personale docente educativo e ATA **perdente posto** nelle scuole di tali province, qualora abbia chiesto, senza ottenerlo, il trasferimento per rientrare nella scuola di ex titolarità, può presentare domanda di utilizzo per rientrare in tale scuola o in subordinate nel comune che la comprende; la domanda va inviata all'Ambito territoriale della Provincia in cui appartiene la scuola/Comune di ex titolarità.

Il personale docente educativo e ATA di scuole di Province che hanno modificato il proprio assetto territoriale/amministrativo, **qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento** per rientrare nella Provincia di ex territorialità può presentare domanda di utilizzo in scuole della ex Provincia di territorialità. La domanda va inviata all'Ambito territoriale dell'ex provincia di territorialità e partecipa insieme al personale titolare nella medesima provincia.

Docenti assunti a tempo indeterminato soggetti al vincolo triennale (articolo 13 comma 5 decreto legislativo 59/2017 e articolo 399 comma 3 decreto legislativo 297/1994)

I docenti di tutti i gradi di Istruzione destinatari di nomine a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dall'immissione in ruolo dall'anno 2023/24 hanno l'obbligo di permanere presso la scuola in cui svolgono il periodo di prova per almeno un triennio, compreso il periodo di prova.



Il vincolo triennale non si applica nei casi di esubero o di applicazione dell'articolo 33 commi 5 e 6 della legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente alla partecipazione al concorso o all'iscrizione in GAE.

Ai fini del calcolo del triennio sono validi:

- gli anni di servizio svolti in utilizzo o assegnazione nei casi previsti dal CCNI;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'articolo 47 del CCNL successivamente al superamento del periodo di prova;
- l'anno di servizio svolto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di prova;
- l'anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai **docenti non abilitati** assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell'abilitazione;
- gli anni di servizio in cui il periodo di prova è stato differito o è stato svolto con esito negativo.

Tali docenti possono, comunque, presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzo nell'ambito della Provincia di titolarità e anche in Provincia diversa qualora rientrano nelle deroghe.

Docenti assunti su sostegno da GPS nell'anno scolastico 2024/25 con contratto a tempo determinato.

Tali docenti a partire dall'a.s.2023/24 possono presentare domanda di utilizzo o assegnazione provvisoria dopo 3 anni scolastici di servizio nella scuola in cui svolgono il periodo di prova. Fatto salvo le situazioni di esubero o sovrannumero.

Ai fini del calcolo del triennio sono validi:

- gli anni di servizio svolti in utilizzo o assegnazione dai docenti beneficiari delle deroghe nei casi previsti dal CCNI;
- l'anno di servizio svolto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di prova;
- gli anni di servizio in cui il periodo di prova è stato differito o è stato svolto con esito negativo.

I docenti, comunque, **qualora rientrano in una delle deroghe** previste possono presentare domande di utilizzo o assegnazione provvisoria sia nella Provincia di appartenenza che in Provincia diversa, con riserva di verifica del superamento del periodo di prova da parte dell'Ambito Territoriale.

In caso di soprannumerarietà rispetto al posto su cui esercitano il diritto alla conferma in ruolo i docenti parteciperanno alle utilizzazioni.

Docenti vincitori della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, D.L.73/2021 (posto comune e sostegno da GPS), oppure della procedura di cui all'articolo 5 del D.L. 228/2021 (GPS sostegno), oppure della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis del D.L. 73/2021 (posto comune) assunti a tempo determinato nell' a.s. 2024/25.

Tali docenti possono presentare domanda di utilizzo/assegnazione provvisoria nell'ambito della Provincia di appartenenza e **qualora rientrano nelle deroghe** anche per Provincia diversa.

I docenti assunti su posto di sostegno, se dichiarati soprannumerari rispetto al posto su cui esercitano diritto sulla conferma in ruolo, partecipano alle utilizzazioni nella fase 6.





Docenti non abilitati vincitori del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato nell'a.s.2024/25

Tali docenti possono presentare domanda di utilizzo/assegnazione provvisoria nell'ambito della Provincia di appartenenza e **qualora rientrino nelle deroghe** anche per Provincia diversa.

A tal fine dovranno comunicare, all'Ambito Territoriale di appartenenza e a quello di destinazione se non coincidenti, il conseguimento della relativa abilitazione secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale entro il 10 agosto 2025. Nella sequenza operativa relativa alle diverse fasi tali docenti, saranno trattati alla fase 40 bis (utilizzazioni) e 40 ter (assegnazioni provvisorie) limitatamente alle operazioni dell'a.s. successivo all'assunzione a tempo determinato

Docenti assunti con decorrenza giuridica in attesa di quella economica

Tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo nell'ambito della provincia di appartenenza e **qualora rientrino nelle deroghe** anche per Provincia diversa.



Docenti assunti da concorso straordinario scuola secondaria (D.D. 510/2020) con decorrenza giuridica dall'a.s.2020/21 su posto di sostegno senza abilitazione per la classe di concorso.

Tali docenti, censiti al sistema con i codici ADML, ADSL, BDSL, qualora abbiano assolto l'obbligo di permanenza quinquennale e conseguito l'abilitazione su classe di concorso, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria da posto sostegno a posto comune.

Deroghe

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, dell'art.34 del CCNL 2019/21 viene comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale interprovinciale (e annuale per gli assunti su sostegno da D.L.44/2023) alle seguenti categorie:

- a) **genitori di figlio di età inferiore a 16 anni**, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) **coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3,5 e 6 della L.104/1992** (personale con invalidità superiore ai 2/3 con minorazione ascritta alla prima, seconda, terza categoria della Legge 648/1950; personale che assista persona disabile grave entro il secondo grado e, nelle condizioni previste entro il terzo grado di parentele);
- c) **coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42** del Decreto Legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
 - 1. coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, **convivente** di soggetto con disabilità;
 - 2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
 - 3. uno dei figli **conviventi** in caso di decesso, mancanza o in presenza di



<p>patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2;</p> <p>4. uno dei fratelli/sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3;</p> <p>5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4;</p> <p>d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971;</p> <p>e) figli di genitore ultrasessantacinquenne ossia che compia sessantacinque anni che compia gli anni tra il 01/01 e il 31/12 dell'anno in cui si presenta l'istanza.</p> <p>Per poter beneficiare delle deroghe, i docenti dovranno allegare una dichiarazione personale in cui dichiarano di trovarsi in una delle condizioni previste e, nei casi b) c) e d), allegare anche la documentazione comprovante la specifica situazione (certificazione di invalidità).</p> <p>Ulteriore condizione per poter fruire delle deroghe è quella di esprimere come prima preferenza il Comune, o distretto sub-comunale nel caso di comuni con più distretti ove risulti residente il soggetto cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto alla precedenza anche quando prima della preferenza sintetica del Comune indica una o più scuole comprese in esso.</p> <p>Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di 16 anni o del genitore ultra 65enne può essere indicato a condizione che vi risiedono da almeno 3 mesi. Si prescinde da tale requisito per i figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale della presentazione della domanda.</p> <p>N. b.: in assenza di posti richiedibili nel Comune è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili, oppure una scuola con sede di organico in altro comune che abbia un plesso nel comune di residenza del soggetto cui ricongiungersi/assistere.</p> <p>L'indicazione della preferenza per il Comune di ricongiungimento/assistenza o del distretto sub comunale è SEMPRE OBBLIGATORIO. La mancata indicazione preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'ufficio competente.</p> <p>Per posto richiedibile si intende una scuola nella quale sia attivato l'insegnamento/classe di concorso di titolarità del richiedente il movimento, indipendentemente dalla sua disponibilità o vacanza.</p>	   
<p style="text-align: center;">ARTICOLI 8 E 18 SISTEMA DELLE PRECEDENZE</p> <p>Le precedenze non sono variate nell'ordine e nella tipologia.</p> <p>Il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo alle precedenze.</p> <p>Precedenza I – Personale con gravi motivi di salute</p> <p>a) Personale non vedente (Legge 120/1999, art.3)</p> <p>b) Personale emodializzato (Legge 270/1982, art.61)</p>	

Precedenza II – Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola di ex titolarità

- c) Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2015/16 e chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto.

Precedenza III – Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure IV – VI – VII

Possono verificarsi tre diverse situazioni:

- d) Il personale **con disabilità di cui all’art.21** della Legge 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi ovvero con minorazioni ascritte alla prima, seconda o terza categoria della tabella “A” annessa alla Legge 648/1950. Tale personale può usufruire della precedenza solo all’interno e per la provincia in cui risiede e a **condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub-comunale) di residenza** o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. In assenza di posti richiedibili dovrà essere indicato il comune viciniore con istituzioni scolastiche che prevedono l’insegnamento/classe di concorso di titolarità del docente ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento.

La preferenza sintetica per il comune di residenza è OBBLIGATORIA, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenze (di qualunque specie) per altri comuni. **La mancata indicazione del comune o distretto sub-comunale di residenza preclude la possibilità di accoglimento della precedenza** sia per il comune che per tutte le altre eventuali preferenze espresse per altri comuni, **ma non comporta l’annullamento della domanda.**

- e) Personale, non necessariamente disabile, che **ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie.**

Il personale ha diritto alla precedenza a condizione che la prima delle preferenze espresse nella domanda sia relativa ad una scuola del comune in cui esiste il centro di cura specializzato ove svolge la terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (distretto sub-comunale) in cui esiste il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti/classi di concorso richiedibili in cui esiste il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. **La preferenza sintetica per il comune di cura è OBBLIGATORIA, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica**, prima di esprimere preferenze (di qualunque specie) per altri comuni. **La mancata indicazione del comune**



o distretto sub-comunale di cura preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune che per tutte le altre eventuali preferenze espresse per altri comuni, **ma non comporta l'annullamento della domanda.**

- f) Personale di cui al **comma 6 dell'art.33 della Legge 104/1992** (personale con disabilità personale grave).

Tale personale può usufruire della precedenza solo all'interno e per la provincia in cui risiede e a **condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub-comunale) di residenza** o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. In assenza di posti richiedibili dovrà essere indicato il comune viciniore con istituzioni scolastiche che prevedono l'insegnamento/classe di concorso di titolarità del docente ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento.

La preferenza sintetica per il comune di residenza è OBBLIGATORIA, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenze (di qualunque specie) per altri comuni. **La mancata indicazione del comune o distretto sub-comunale di residenza preclude la possibilità di accoglimento della precedenza** sia per il comune che per tutte le altre eventuali preferenze espresse per altri comuni, **ma non comporta l'annullamento della domanda.**

Precedenza IV – Personale che assiste parente con disabilità o con figli minori di 16 anni

- g) Personale destinatario dell'art.33, commi 3, 5 e 7 della Legge 104/1992 che sia **genitore**, anche adottante, **di soggetto con disabilità in situazione di gravità**. La medesima precedenza viene riconosciuta a chi, individuato dall'autorità competente, esercita la tutela legale (non è invece prevista per l'amministratore di sostegno). Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati all'assistenza del figlio perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, la precedenza viene riconosciuta al fratello/alla sorella convivente. L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza deve essere motivata nelle forme previste (dichiarazione personale ovvero certificazione medica).
- h) Personale destinatario dell'art.33, commi 3, 5 e 7 che sia **coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto** (artt.36 e 37 della Legge 76/2016) di soggetto con disabilità in condizioni di gravità;
- i) Personale **figlio** che presta **assistenza al genitore** con disabilità in situazione di gravità.
- l) personale **genitore**, anche adottivo o affidatario, **con figli di età fino a 6 anni**. Sono presi in considerazione i figli che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua la domanda. In caso di adozione e affido i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia.



- m) personale **genitore** anche adottivo o affidatario **con figli di età superiore ai sei anni ma inferiore ai 16 anni**. Tale precedenza è applicata esclusivamente alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale. Sono presi in considerazione i figli che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua la domanda. In caso di adozione e affido i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il 18° anno di età.
- m-bis) **fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità grave**, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati all'assistenza del figlio perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, la precedenza viene riconosciuta al fratello/alla sorella non convivente. L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza deve essere motivata nelle forme previste (dichiarazione personale ovvero certificazione medica).
- n) personale, non rientrante nelle precedenti categorie, destinatario dell'art.33, commi 3, 5 e 7 della Legge 104/1992 che **sia parente o affine entro il II grado, ovvero entro il III grado** qualora i genitori, il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto abbiano compiuto 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o deceduti di persona con disabilità grave.

Attenzione:

Il personale di cui alle lettere i) – assistenza al genitore, m-bis) – assistenza a fratelli e sorelle non conviventi e n) – assistenza a parente o affine entro il II/III grado – hanno diritto alla precedenza a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'a.s. in cui si presenta la domanda dei giorni di permesso retribuito per assistenza ovvero del congedo straordinario.

Tutto il personale di cui alla precedenza IV deve documentare la situazione legittimante il diritto a beneficiare della precedenza, secondo le indicazioni contenute all'art.4 della O.M.n.36.

Al personale di cui alle lettere g) – assistenza al figlio -, h) – assistenza al coniuge -, i) – assistenza al genitore, m-bis) – assistenza a fratelli e sorelle non conviventi e n) – assistenza a parente o affine entro il II/III grado – la precedenza è riconosciuta anche qualora sia "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale si dispone il movimento.

Condizioni per fruire delle precedenze per assistenza di cui al punto IV

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi **come prima preferenza il comune/distretto sub-comunale di assistenza**, eventualmente preceduta dall'indicazione di scuole dello stesso comune prima di indicare preferenze (puntuali o sintetiche) relative ad altri comuni.



In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato l'assistito è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune, anche non vicinore, che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica del comune/distretto sub-comunale è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica richiedibile. La mancata indicazione della preferenza sintetica preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza per tutte le preferenze espresse.

Precedenza V – personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo

o) personale restituito al ruolo che ha avuto assegnata una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda; personale che sia stato restituito ai ruoli oltre i termini di presentazione della domanda di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati inidonei all'insegnamento (art.35, comma 5, Legge 289/2002) che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una scuola non compresa tra quelle espresse a domanda. È compreso, altresì, il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni nel proprio profilo che svolge le mansioni di altro profilo e che chiede utilizzazione nella scuola di precedente utilizzo.

Precedenza VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)

p) il coniuge (o parte dell'unione civile) convivente del personale militare, del personale che percepisce l'indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art.17 della Legge 266/1999 e dell'art.2 della Legge 86/2001. L'interessato può beneficiare della precedenza all'interno e per la provincia in cui si trova il comune in cui è stato trasferito d'autorità il coniuge (parte dell'unione civile), ovvero nel quale quest'ultimo abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune. In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una scuola del comune vicinore con posti richiedibili.

Precedenza VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

q) il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali (art.18 della Legge 265/1999 e del Decreto legislativo 267/2000) durante l'esercizio del mandato. Sono ricompresi nella categoria anche le consigliere e i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali nominati ai sensi del Decreto legislativo 198/2006 e i rappresentanti negli enti territoriali. La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune (distretto sub-comunale) di riferimento del mandato anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola richiedibile ovvero una scuola



con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia un plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (puntuali o sintetiche) relative ad altri comuni.

La mancata indicazione del comune (distretto sub-comunale) preclude la possibilità di accoglimento della precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda.



Precedenza VIII - Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

r) il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto l'attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Il possesso del requisito per beneficiare della precedenza dovrà essere documentato mediante autocertificazione.



DOCENTI

ARTICOLO 2

DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI

Domanda su POLIS

- docenti in esubero su provincia;
- docenti trasferiti quali soprannumerari d'ufficio o a domanda condizionata negli undici anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno del decennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità. Di conseguenza, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a. s. 2015/2016 e successivi. **Dopo l'indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L'indicazione dell'intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune annulla le preferenze relative a scuole di altri comuni o a altri comuni;**
- docenti restituiti ai ruoli, compresi i docenti rientrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità che hanno avuto una sede di titolarità diversa tra quelle espresse a domanda;
- docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;



- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l'utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anche se privi di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l'utilizzo su tale tipologia di posti nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- docenti della primaria di posto comune che chiedono l'utilizzo su posto lingua avendone titolo nella scuola di titolarità o in altra scuola nel caso in cui nella propria scuola non vi siano posti richiedibili;
- docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno **nel medesimo ordine di scuola**;
- docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado;
- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l'utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i passaggi;
- gli ITP e gli assistenti di cattedra transitati dagli EE.LL. allo Stato non collocati nelle classi di concorso previste dal DPR 19/2016 e ss.ii.mm. ai quali si applica l'art.14 del Decreto-legge 95/2012 che possono essere utilizzati su posti disponibili con riguardo ai titoli di studio/abilitazione posseduti.
- docenti, anche non in esubero, che, avendone i requisiti, chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica musicale, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 183/2006.

ARTICOLO 4 DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Domanda cartacea

Le operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria sono effettuate di intesa tra il Direttore generale regionale e l'Ordinario diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi.

I docenti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell'anno precedente.

Gli insegnanti di religione cattolica che sono utilizzati su diversa sede scolastica all'interno della stessa diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma della sede assegnata.

I docenti di religione cattolica, nei casi di riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento **fino ad un quinto**, laddove non sia possibile il completamento

<p>dell'orario nella scuola di servizio, sono utilizzati per le ore mancanti nella stessa scuola, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.</p> <p>Se sono in servizio su più scuole, per tali ore resteranno a disposizione nella scuola dove si è verificata la riduzione, oppure, nella prima scuola di servizio qualora nella scuola di completamento le ore si esauriscano.</p> <p>I docenti di religione cattolica a cui è stata revocata l'idoneità all'insegnamento vengono utilizzati, anche d'ufficio, in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, analogamente a quanto disposto per i docenti in esubero.</p> <p>Gli IRC possono chiedere utilizzazione in un'altra istituzione scolastica dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. Gli IRC possono, altresì, chiedere l'utilizzazione a domanda per diverso settore formativo purché in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano.</p> <p>La valutazione è effettuata in base alle tabelle dei titoli del CCNI 2019/22 posseduti. La graduatoria è formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE: CRITERI PER DETERMINAZIONE DISPONIBILITÀ</p> <p>La contrattazione regionale dovrà concludersi in tempo utile per consentire lo svolgimento delle operazioni previste secondo la tempistica indicata dal Ministero. Per il personale docente, i C.I.R. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità distinte tra organico dell'autonomia e adeguamento alle situazioni di fatto.</p> <p>La contrattazione integrativa definisce, anche, i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali già in atto. Analogamente sono disciplinate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi/parti dell'unione civile anche fra province diverse.</p> <p>In sede di contrattazione regionale possono essere definiti ulteriori criteri di utilizzazione per corrispondere a specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i termini, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, Rieti e alle situazioni dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in relazione agli eventi alluvionali del 2017, delle Regioni Emilia Romagna, e Marche (Pesaro, Urbino e Fano) in relazione agli eventi alluvionali del 2023 e dell'area Flegrea in relazione agli eventi sismici del 2024 e 2025.</p> <p>La contrattazione regionale può, altresì, individuare criteri e modalità di utilizzo per l'applicazione dell'art.2 della Legge 150/2024 che ha ricondotto a ordinamento la sperimentazione "Montessori" nella scuola secondaria di I grado.</p> <p>Infine, con il C.I.R. possono essere individuate le modalità per l'attuazione dell'art.11 del Decreto-legge 71/2024, classe di concorso A-23 (italiano per alloggiotti) al fine di supportare le scuole prive di organico di docenti della scuola secondaria. In pratica, la misura è rivolta alle direzioni didattiche che non hanno avuto l'attribuzione di posti relativi alla classe di concorso A-23. Ricordiamo che il Decreto-legge 71/2024</p>	  

ha previsto l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri (A-23) per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Tale assegnazione ha interessato, ovviamente, solo gli istituti comprensivi e i CPIA, lasciando escluse le direzioni didattiche (che non hanno organico di docenti di scuola secondaria). Per tale motivo, lo stesso decreto-legge 71/2024 ha previsto che le istituzioni scolastiche possano stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) al fine di sopperire a tali esigenze.

Per il personale ATA, gli accordi stipulati a livello regionale determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare i movimenti. In tali disponibilità, dall'anno scolastico 2025/26, sono ricompresi anche i posti di titolarità dei funzionari e elevate qualificazioni titolari di incarico di Dsga riconosciuti idonei.

Per quanto attiene all'area dei funzionari, qualora le unità da utilizzare siano superiori alle disponibilità, la contrattazione regionale potrà prevedere l'impiego del personale a supporto di specifiche attività, anche con riferimento alla gestione comune di funzioni e attività amministrative o alla realizzazione di progetti o iniziative di interesse territoriale, da definire con accordi di rete tra istituzioni scolastiche. Al funzionario titolare di incarico viene riconosciuto il diritto al rientro nella sede di ex titolarità dal quale sia stato trasferito a causa di operazioni di dimensionamento.

Fino a quando il numero di funzionari è pari al numero degli incarichi, il personale riconosciuto idoneo all'incarico di Dsga può essere utilizzato, a domanda o d'ufficio, solo su posto vacante o disponibile di altro profilo.



ARTICOLO 5

CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI

Le utilizzazioni sono effettuate sulla base delle preferenze espresse dai docenti nel rispetto del sistema delle precedenza e in base al punteggio dichiarato. Solo per il personale in esubero che non produca domanda ovvero in assenza di posti disponibili per le preferenze richieste l'utilizzazione avviene anche d'ufficio.

Nelle operazioni di utilizzo in altra classe di concorso/altro ruolo per il personale appartenente a ruoli in esubero precedono le conferme del personale già utilizzato. L'utilizzo negli uffici tecnici degli ITP appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuato, a domanda, prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola e in subordine tra i docenti in esubero sulla provincia, in base al punteggio.

I docenti che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, si trovano in soprannumero totale o parziale (compresi i docenti di sostegno) sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso/insegnamento e, in subordine, su posto o frazione relativo a altro insegnamento o sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione/titolo di studio.

Resta ferma, per i docenti interessati, la possibilità di partecipare alle operazioni di utilizzo.

ARTICOLO 6

ASSEGNAZIONE DELLE ORE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le disponibilità orarie residue per l'approfondimento in materie letterarie nel tempo normale, per l'approfondimento delle discipline a scelta delle scuole che determinano orario fino a 40 ore e le ore necessarie al potenziamento della lingua inglese non assegnate nel corso delle operazioni sono restituite alle scuole.

Tali ore potranno essere assegnate, a domanda, al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento e, successivamente, come ore aggiuntive eccedenti fino ad un massimo di 24 ore settimanali. In quest'ultimo caso, le ore andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso.

ARTICOLO 6-BIS

DIFFUSIONE DELLA CULTURA E PRATICA MUSICALE NELLA PRIMARIA

Sono prioritariamente utilizzati, a domanda, e nel rispetto dell'orario contrattuale, i docenti dell'organico dell'autonomia che siano in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 8 del 31 gennaio 2011.

In assenza di personale dell'organico dell'autonomia, si utilizzano, a domanda, i docenti secondo il seguente ordine di priorità:

- docenti se appartenenti a classi di concorso in esubero nell'ambito delle classi AM30, AS30 e A056;
- docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti richiesti che chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

ARTICOLO 7

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Le assegnazioni provvisorie sono effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti di potenziamento, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni compatibili. Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Secondo le regole del CCNI può produrre domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato, compreso quello di Trento, ivi compreso quello che ha ottenuto, con le operazioni di mobilità, una nuova sede per l'anno scolastico 2025/26.

Avendone le condizioni, oltre a tutti i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti il 2023/24 (che partecipano alle operazioni senza alcuna limitazione), possono produrre domanda di **assegnazione provvisoria provinciale**:

- i docenti assunti **con contratto a tempo indeterminato** nell'a.s.2024/25;
- i docenti assunti **con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/25** a seguito delle procedure di cui all'art.59, commi 4 e 9-bis del Decreto-Legge 73/2021 nonché ai sensi dell'art.5-ter del D.L.228/2021 all'esito del superamento positivo dell'anno di prova;

- i docenti assunti **con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/25** a seguito della procedura di cui agli artt.5 e 6 del Decreto-Legge 44/2022 (posto sostegno) all'esito del superamento positivo dell'anno di prova se rientranti nelle condizioni previste dalle deroghe di cui all'art.34 del CCNL;
- i docenti **non abilitati assunti a tempo determinato su posto comune o classe di concorso nell'a.s.2024/25 da concorso PNRR 1 che abbiano conseguito il relativo titolo di abilitazione entro il 10 agosto.**

Possono presentare domanda di **assegnazione provvisoria interprovinciale**, alle condizioni previste dal CCNI, oltre ai docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti all'anno scolastico 2023/24 (che partecipano senza limitazioni), gli assunti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo) che rientrino nelle deroghe previste dall'art.1 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

N.B.: per il personale assunto a tempo determinato finalizzato al ruolo su sostegno è, altresì, necessario il superamento positivo dell'anno di prova mentre per il personale **NON ABILITATO** assunto a tempo determinato avendo superato il concorso PNRR 1 è necessario il conseguimento della relativa abilitazione entro il 10 agosto.

Nota bene:

I docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (ivi compresi i vincitori non abilitati del concorso PNRR 1 presentano l'istanza di assegnazione provvisoria per l'a.s.2025/26, con le medesime scadenze degli altri docenti, compilando il **modello cartaceo** pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*.

La convalida di tali domande da parte degli Uffici è, comunque, subordinata al superamento nell'a.s.2023/24 del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 59/2017 ovvero, per i vincitori non abilitati PNRR 1, al conseguimento dell'abilitazione entro il 10 agosto.

L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenza di cui all' articolo 8 del CCNI.

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

- Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti e affini, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- Ricongiungimento per l'assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità di cui all'art.33, commi 3, 5 e 7 della Legge 104/1992, anche se non convivente, a condizione che il lavoratore abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda dei giorni di permesso retribuito mensile ovvero del congedo straordinario;

N.B.
Nota Bene

N.B.
Nota Bene

N.B.
Nota Bene

N.B.
Nota Bene



- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).

ATTENZIONE

- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;
- L'età dei **figli è riferita al 31 dicembre 2025**;
- Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i **65 anni entro il 31 dicembre 2025**;
- In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi **ha maggiore** anzianità anagrafica.
- Il punteggio per il ricongiungimento spetta **esclusivamente** per il comune di residenza della persona cui ci si intende riunire a condizione che la stessa vi risieda con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi rispetto al termine finale di presentazione delle domande. Si prescinde dal requisito per i figli nati nei tre mesi antecedenti il termine di presentazione delle domande. Tale punteggio non spetta, invece, per le altre sedi richieste dall'aspirante.

Si prescinde dall'iscrizione anagrafica nel caso di ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia.

L'assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti di scuola secondaria.

L'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso per i quali si possiede il titolo necessario per la mobilità professionale, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possiede il titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno o su posti di tipo speciale o a indirizzo didattico differenziato. La richiesta per altre classi di concorso o posti di grado diverso o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Di conseguenza, l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella per altre classi di concorso o posti di grado diverso.

Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado diverso da quello di appartenenza o per altra classe di concorso per il personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico 2025/26.

Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni



provvisorie (*tale documentazione deve essere precedentemente caricata a sistema attraverso la funzione Altri servizi ---> Gestione allegati*).

Attenzione

Il docente che presenti istanza di assegnazione provvisoria per ricongiungimento

- ai figli,
- ai genitori, al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto,
- al convivente,
- ai parenti o affini conviventi,
- a soggetto con disabilità in situazione di gravità anche se non convivente

deve indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche compreso in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia un plesso nel comune di ricongiungimento.

L'indicazione del comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale) è obbligatoria anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze per altro comune.

In caso di mancata indicazione della preferenza sintetica del comune di ricongiungimento la domanda non sarà annullata ma saranno prese in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative al comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso/posto di titolarità.

L'assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

- l'assegnazione nello stesso grado o classe di concorso/tipo posto precede quella per gradi diversi, fatto salvo per le assegnazioni provvisorie su posti di sostegno con titolo;
- l'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede quella per scuole di comune diverso anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza
- le preferenze espresse saranno esaminate prima per la classe di concorso/posto di appartenenza e poi per le altre.

Inoltre, possono partecipare alle operazioni di **assegnazione provvisoria**, avendone i requisiti ed esclusivamente **per altra provincia** rispetto a quella di titolarità:

- i docenti **non in possesso di titolo di specializzazione**, purché siano stati ammessi ai relativi percorsi TFA sul sostegno;
- **i docenti non specializzati che abbiano prestato almeno un anno di servizio** - anche a tempo determinato - **su posto di sostegno.**



<p>Tali assegnazioni avvengono in subordine a quelle del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle GPS e nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.</p> <p>Docenti di religione cattolica L'assegnazione provvisoria per tali docenti può essere richiesta, per una sola diocesi diversa da quella di appartenenza. Alla domanda deve essere allegata l'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7-BIS</p> <p style="text-align: center;">UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER L'INSEGNAMENTO E MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA</p> <p>I docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità annuale (utilizzo e assegnazione provvisoria) con le medesime regole previste per tutti gli altri docenti.</p> <p>Movimenti da posto comune della scuola primaria a posti per l'insegnamento educazione motoria e viceversa Tali operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono <u>equiparate alle operazioni su altra classe di concorso.</u></p> <p>Movimenti verso i posti di educazione motoria nella primaria da altro grado Le operazioni verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria sono consentite nei confronti dei docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito del superamento del concorso ordinario.</p> <p>Movimenti dei titolari su posti di educazione motoria nella primaria verso altri posti I docenti titolari sui posti di educazione motoria possono partecipare alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali sono in possesso della specifica abilitazione.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p style="text-align: center;">SEQUENZA OPERATIVA</p> <p>Le operazioni relative alla mobilità annuale salvaguardano il contingente di assunzioni a tempo indeterminato. Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale specializzato precedono le operazioni su posto comune. Le operazioni su posto di sostegno mediante utilizzo a domanda di docenti <u>specializzati</u> titolari su posto curriculare e non perdenti posto saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno cui si riferiscono le operazioni stesse.</p>	

<p>Le operazioni su posto di sostegno mediante utilizzo a domanda di <u>docenti non specializzati</u> saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato presenti nelle graduatorie.</p> <p>Le operazioni di mobilità annuale avvengono secondo la sequenza operativa riportata nell'Allegato 1.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 PERSONALE EDUCATIVO</p> <p>A tale personale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che regolano gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie del restante personale docente.</p> <p>In presenza di esubero provinciale è possibile l'utilizzo, a domanda, in altro ruolo per i posti per i quali l'interessato possiede il prescritto titolo.</p> <p>Qualora nelle istituzioni educative maschili esistano posti disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e viceversa dovrà essere prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di tali posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, senza distinzione di ruolo di appartenenza (ruolo maschile – ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità.</p> <p>Anche per il personale educativo dichiarato soprannumerario negli undici anni precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del decennio il rientro nell'istituzione di precedente titolarità, si applica la precedenza II del sistema delle precedenze.</p>	
<p style="text-align: center;">PERSONALE ATA - DOMANDA CARTACEA ARTICOLO 11 – DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI</p> <p>I destinatari delle operazioni di utilizzazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soprannumerari sull'organico dell'istituto di titolarità; - personale trasferito a domanda condizionata o d'ufficio negli undici anni precedenti che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nella scuola di ex titolarità e che abbia richiesto in ciascun anno del decennio il trasferimento per il rientro nella scuola di precedente titolarità; - personale, già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito di dimensionamento della rete scolastica, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove il personale stesso è riassegnato d'ufficio; - il personale restituito ai ruoli che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse nella domanda; - il funzionario titolare di incarico di Dsga dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni relative alla posizione di lavoro di Dsga; - il personale che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo, comunque, coerente; - il personale dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chiede di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzo è limitato a non più di una unità per scuola; - il personale assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 assegnato d'ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella 	

domanda;

- il personale che, a qualunque titolo, risulti privo di sede definitiva;
- il personale restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art.10 comma 9 del CCNL scuola 2006/09 (personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali);
- il personale che, cessato dal servizio, ha chiesto e ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- il personale in esubero, ivi compresi quello che ha superato corsi di riconversione professionale;
- il personale titolare in altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
- il personale dell'area dei funzionari e elevata qualificazione che, a seguito di dimensionamento, è assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità che chiede l'utilizzo su scuola del comune/distretto sub-comunale di precedente titolarità.



ARTICOLI 12 E 13

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ

Le contrattazioni regionali determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità su cui effettuare le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Tra i posti sono compresi anche quelli relativi agli incarichi da conferire al personale inquadrato nell'Area dei funzionari e elevata qualificazione.

Nel caso in cui le unità di funzionari e elevata qualificazione siano superiori alle disponibilità la contrattazione integrativa può comprendere nelle disponibilità stesse uno o più posti connessi a esigenze di supporto a specifiche attività, con riguardo alle competenze delineate dal profilo anche con riferimento alla gestione comune di funzioni e attività amministrative.

Il personale inquadrato nell'Area dei funzionari e elevate qualificazioni titolare di incarico Dsga che sia riconosciuto idoneo allo svolgimento delle mansioni relative alla posizione di lavoro decade dall'incarico e può essere utilizzato, a domanda o d'ufficio, su posto vacante o disponibile di funzionario privo di incarico o di altro profilo professionale



ARTICOLO 14

COPERTURA DEI POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI NEL CASO DI MANCANZA DEL FUNZIONARIO TITOLARE DI INCARICO DSGA

L'ipotesi di CCNI **ridefinisce** le modalità con le quali garantire la copertura dei posti da Dsga. Ricordiamo che nel frattempo si stanno concludendo le operazioni relative al concorso ordinario che dovrebbe consentire l'assunzione sui posti autorizzati dal MEF. I posti sui quali disporre gli utilizzi sono, quindi, di diverso tipo:



- Posti vacanti e disponibili (privi di titolare);
- Posti solo disponibili (coperti da un titolare che è assente tutto l'anno perché in assegnazione provvisoria o per altro motivo). Tra questi ultimi vanno ricomprese anche le sedi di cui all'art.1, comma 83-sexies della Legge 107/2015 (si tratta delle istituzioni scolastiche non dimensionate nel limite del 2,99% del contingente regionale).

L'Ambito territoriale conferirà gli incarichi su detti posti secondo il seguente ordine:

- **Su qualunque tipologia di posto**
 - Ai funzionari privi di incarico (con precedenza per quelli inquadrati nel ruolo di Dsga secondo il previgente ordinamento, **in situazione di esubero**);
- **Sui posti vacanti e disponibili**
 - **Al personale inquadrato nell'area dei funzionari** e elevate qualificazione **senza incarico** (laddove esistente);
 - **Al personale inserito nelle graduatorie della procedura valutativa di progressione** all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria regionale;
 - **Agli assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di servizio** oppure **con diploma e almeno 10 anni di servizio**;
 - **A altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi** con priorità per i possessori della II posizione economica e in subordine della I;
 - **Al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari di altre Regioni**, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.
- **Sui posti disponibili ma non vacanti**
A domanda, a altro funzionario, già titolare di incarico di Dsga, disponibile *all'interim*. In questo caso si applicano le disposizioni previste dall'art.57 del CCNL secondo i criteri stabiliti dal D.M.132 del 4 luglio 2024 (decreto *interim*).

La contrattazione integrativa regionale può individuare ulteriori criteri per la copertura delle ulteriori disponibilità residue.



ARTICOLI 15 E 16

CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI E DI INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI

Per le utilizzazioni (e per le assegnazioni) si compilano graduatorie diverse a seconda dell'area professionale del personale in soprannumero secondo il seguente ordine:

- Personale con sede di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;

- Personale ancora in attesa di sede definitiva.

L'individuazione del personale in soprannumero avviene in base al punteggio della tabella di valutazione (per i trasferimenti d'ufficio). In caso di concorrenza tra personale titolare presso la stessa scuola, l'individuazione del soprannumerario avverrà nel seguente ordine:

- Personale titolare nella scuola entrato a far parte dell'organico per mobilità volontaria dal 1° settembre dell'anno in cui si procede all'utilizzazione;
- Personale titolare nella scuola entrato a far parte dell'organico negli anni scolastici precedenti (compresi i trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata).

ART.17

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Come per il personale docente, le assegnazioni provvisorie possono essere richieste per i seguenti motivi:

- Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- Ricongiungimento a soggetto con disabilità in situazione di gravità di cui all'art.33, commi 3, 5 e 7 della Legge 104/1992, anche se non convivente, a condizione che sia prodotta la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda dei giorni di permesso retribuito mensile ovvero del congedo straordinario;
- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).

In caso di ricongiungimento al coniuge (parte dell'unione civile/convivente di fatto) destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall'iscrizione anagrafica.

Il punteggio per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento). Sempre ai fini del punteggio si considerano i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno del movimento.

Il personale che richiede l'assegnazione provvisoria per ricongiungimento a

- Figli
- Genitori
- Coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto
- Al convivente

- Ai parenti o affini conviventi
- Al soggetto con disabilità in situazione di gravità anche se non convivente

DEVE indicare nella domanda il comune di ricongiungimento come prima preferenza. Tale comune (ovvero il distretto sub/comunale), qualora preceduto dall'indicazione di preferenze analitiche relative a scuole dello stesso comune deve, necessariamente, precedere la preferenza per ogni altra preferenza (analitica o sintetica) per comune diverso.

Se nel comune di ricongiungimento non esistono scuole alle quali possa accedere è possibile indicare il comune sede di una scuola che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare o, in via residuale, il comune viciniore.

L'indicazione della preferenza sintetica del comune di ricongiungimento è obbligatoria solo quando si richiedono anche preferenze relative a altri comuni.

Il mancato rispetto delle regole su esposte preclude la possibilità di accoglimento delle eventuali preferenze relative a altri comuni ma non determina l'annullamento della domanda.

Il punteggio di ricongiungimento viene riconosciuto esclusivamente per il comune in cui si verifica l'esigenza. Non spetta invece per le altre sedi richieste dall'aspirante.

Gli assistenti tecnici del primo ciclo possono partecipare alle operazioni per la scuola capofila della rete di scuole che abbia un plesso nel comune di ricongiungimento.

Le assegnazioni possono essere disposte su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e, a domanda, anche su posti part time costituiti su più scuole.

Per il personale in part time l'assegnazione, su richiesta dell'interessato, può essere effettuata su spezzoni corrispondenti all'orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole oppure **su posto intero ricondotto all'orario di servizio del personale in part-time, salvaguardando il contingente di assunzioni.**

È ammesso alle operazioni di assegnazione **il personale ATA ex LSU** che sia stato assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale e che non abbia beneficiato della trasformazione contrattuale del rapporto a tempo pieno; in questo caso, le operazioni vengono disposte esclusivamente sugli spezzoni non inferiori all'orario di servizio del personale.

ALLEGATO 1 – SEQUENZA OPERATIVA UTILIZZI DOCENTI

Fase 6 (utilizzo su sostegno): in tale fase rientra anche l'utilizzo dei docenti di sostegno assunti a tempo determinato che non sono stati confermati nella scuola presso cui hanno svolto il servizio a tempo determinato.



<p>Fase 40 (assegnazione provvisoria): si tratta di una fase completamente riscritta che interessa i docenti assunti su sostegno a tempo determinato nel 2024/25 da una delle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art.5, commi 5 e 6, D.L.44/2023; - Art.14, comma 1, D.L.19/2024; - Art.59, comma 4, D.L.73/2021; - Art.5-ter, D.L.228/2021 <p>La collocazione in tale fase di questa tipologia di docenti è limitata alle utilizzazioni per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato.</p>	
<p>Fase 40-bis (utilizzo su posto comune dei docenti assunti a tempo determinato su posto comune).</p> <p>La sequenza interessa i docenti assunti ai sensi dell'art.59, comma 4 e 9-bis del D.L.73/2021.</p> <p>La sequenza interessa, altresì, i docenti non abilitati assunti a tempo determinato ai sensi dell'art.13, comma 2 e 18-bis del Decreto legislativo 59/2017 a condizione che abbiano conseguito l'abilitazione.</p> <p>La collocazione in tale fase di questa tipologia di docenti è limitata alle utilizzazioni per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato.</p>	
<p>Fase 40-ter (assegnazione provvisoria dei docenti assunti a tempo determinato su posto comune).</p> <p>La sequenza interessa i docenti assunti ai sensi dell'art.59, comma 4 e 9-bis del D.L.73/2021.</p> <p>La sequenza interessa, altresì, i docenti non abilitati assunti a tempo determinato ai sensi dell'art.13, comma 2 e 18-bis del Decreto legislativo 59/2017 a condizione che abbiano conseguito l'abilitazione.</p> <p>La collocazione in tale fase di questa tipologia di docenti è limitata alle utilizzazioni per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato.</p>	
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 6-BIS – UTILIZZO/ASSEGNAZIONE PROVVISORIA FUNZIONARI E.Q</p> <p>L'allegato, completamente nuovo, gestisce le operazioni esclusivamente del personale inquadrato nell'area dei funzionari e elevate qualificazioni.</p> <p>Sono compresi 6 movimenti: i primi 4 riguardano le operazioni richieste dai titolari della provincia, le ultime 2 i titolari provenienti da fuori provincia.</p> <p>Il personale beneficiario delle precedenza (art.18) viene trattato, con priorità, nell'ordine previsto. In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha la maggiore età anagrafica.</p>	